

Roma, 30.06.2022

Prot. 258_2022

Oggetto: Relazione di accompagnamento al Regolamento di ripartizione per i produttori di videogrammi.**Premessa**

La presente relazione di accompagnamento allo schema di regolamento di ripartizione del compenso di Copia Privata per i Produttori di videogrammi intende fornire un sintetico riscontro alle principali osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica. In tale prospettiva, si fa presente che sono pervenuti contributi scritti da parte di Univideo e Videorights.

Art.1 (Ripartizione del compenso di copia privata)

Con riferimento all'art. 1 un soggetto ha contestato la presunta illegittima interpretazione dell'articolo 71-octies, nella misura in cui non consente a soggetti diversi dalle associazioni maggiormente rappresentative, di partecipare alla ripartizione primaria. Tale osservazione viene poi ribadita anche in riferimento ad altri articoli del regolamento.

In proposito, e senza che ai presenti fini sia necessario tornare nuovamente sul punto, ci si limita ad osservare che l'attuale assetto dipende da un vincolo normativo, rinviando per il resto al provvedimento assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a conclusione del procedimento 1853. Va da sé che qualora dovessero intervenire modifiche del quadro di riferimento, SIAE si attiverà prontamente per adeguare di conseguenza il regolamento di ripartizione per i produttori di videogrammi.

Art. 2 (Criterio di rilevazione della maggiore rappresentatività)

In considerazione di alcuni dubbi espressi in sede di osservazioni, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla rilevazione della rappresentatività.

Il Regolamento prevede che l'associazione dimostri a SIAE la propria maggiore rappresentatività utilizzando i dati messi a disposizione dalla stessa SIAE, la quale dispone dell'informazione riferita al numero di supporti messi in commercio sul territorio italiano e ai produttori che hanno richiesto licenza per tale attività (si consideri che, allo stato dell'attuale normativa, su tali supporti viene apposto il contrassegno SIAE, di cui al DPCM 23.11.2009 n. 31). Ritenuta la base dati solida e affidabile (pari al 100% dei produttori richiedenti licenza per i videogrammi in un

dato anno sul territorio italiano), l'associazione deve dichiarare a SIAE il numero di supporti riferiti ai produttori ad essa associati.

Art. 3 (Rilevazione della maggiore rappresentatività in presenza di più associazioni rappresentative)

In presenza di una pluralità di associazioni, i criteri previsti dal Regolamento sono due: il numero di supporti messi in commercio e il valore dei diritti di riproduzione meccanica versati a SIAE in riferimento ai supporti (messi in commercio).

In parziale accoglimento di alcune osservazioni riferite al valore dei diritti di riproduzione meccanica (DRM), al comma 3 è stata contemplata la possibilità di modulare differenzialmente le percentuali delle quote destinate ai due criteri previsti (eventualmente riducendo la percentuale della quota DRM rispetto alla quota riferita al numero dei supporti), ma senza eliminare il citato criterio (DRM) che, seppur parziale, appare in ogni caso affidabile in quanto derivante da una fonte terza e verificabile.

Non sono stati accolti i suggerimenti relativi alla possibilità di introdurre, in sostituzione del criterio DRM, il criterio del fatturato in quanto non è ritenuto, allo stato, sufficientemente affidabile visto che nel corso della consultazione non è emersa l'esistenza di una fonte terza e/o pubblica (o comunque verificabile) circa il fatturato complessivo dell'intero mercato.

Tuttavia, il regolamento, al comma 6, contempla un impegno della SIAE a valutare, anche con l'ausilio dei soggetti interessati (associazioni di categoria, EGI e OGC attivi nei comparti di riferimento), l'implementazione dei criteri previsti anche nella prospettiva di eventuali affinamenti per individuare criteri viepiù efficienti ed efficaci.

Sotto altro profilo, il regolamento inoltre ha inserito l'impegno delle associazioni a svolgere, almeno a campione, verifiche aventi riguardo le effettive vendite poste in essere dai produttori di videogrammi associati,

Art. 4 (Verifiche eventuali)

Sul punto è stata formulata una sola osservazione che muove dal presupposto che incomba su SIAE un obbligo generale di accertamento dell'effettiva rappresentatività delle singole associazioni.

Al riguardo si precisa che la rappresentatività sarà individuata conformemente ai criteri precisati dal regolamento e, in ogni caso, SIAE si riserva di verificare all'occorrenza l'esistenza del rapporto associativo posto a fondamento della predetta rappresentatività.

Art. 5 (Società di intermediazione dei produttori di videogrammi)

L'articolo in questione riprende essenzialmente il contenuto dell'impegno al riguardo assunto dalla SIAE nel quadro del procedimento 1853.

Il Direttore Generale

Ciò posto, si precisa che in accoglimento di alcune osservazioni, nel Regolamento è stato ora precisato che la relazione avente ad oggetto l'illustrazione della ripartizione secondaria è annuale, è riferita all'esercizio precedente e andrà inviata a SIAE entro la fine del mese di settembre di ciascun anno (in altre parole, la relazione relativa all'attività di ripartizione dell'anno 2022, andrà trasmessa a SIAE entro la fine del mese di settembre del 2023).

Art. 7 (Ripartizione del compenso di copia privata e manleva) e Art. 8 (Diligenza e individuazione dell'avente diritto)

In risposta a talune osservazioni pervenute nel corso della consultazione in merito alla manleva, si precisa che l'atto di manleva viene predisposto da SIAE per una serie di rischi ulteriori rispetto ai contenziosi in essere.

Inoltre, in accoglimento di alcune osservazioni, è stato ora eliminato l'onere in capo all'associazione di richiedere e ottenere una propria manleva dal Produttore per sollevare SIAE da qualsiasi rischio di ripetizione.

Art. 10 (Entrata in vigore del regolamento di ripartizione)

Sul punto lo schema sottoposto a consultazione chiedeva il punto di vista del mercato in merito all'entrata in vigore del regolamento.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Regolamento prevede che lo stesso entri in vigore in occasione della pubblicazione (14 giugno 2022) e venga applicato a partire dalla ripartizione degli incassi di competenza 2022.

I compensi di copia privata riferiti alle competenze pregresse, ad oggi non ancora ripartiti, verranno distribuiti ad UNIVIDEO.

Si prevede infine che il regolamento potrà essere aggiornato già allo scadere del primo biennio di applicazione, così da tener conto dell'ulteriore esperienza nel frattempo maturata e, all'occorrenza, delle principali evoluzioni che potranno interessare il comparto.

Il Direttore Generale

(Gaetano Blandini)

